

A cura di Sandra Pennacini

Esterometro: i rimedi ad errori ed omissioni

Il ravvedimento operoso della Comunicazione Dati delle Operazioni Transfrontaliere

Categoria: **Contribuenti**
Sottocategoria: **Adempimenti**

E' scaduto il 30 aprile 2019 il termine di presentazione del c.d. "esterometro", ovvero della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

La comunicazione, che viene colloquialmente denominata "esterometro", altro non è che una sorta di Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, ma limitato alle operazioni intrattenute con operatori esteri, non già note al Sistema di Interscambio. Il regime sanzionatorio è il medesimo, e – ragionevolmente – devono intendersi applicabili anche le indicazioni fornite in materia di ravvedimento operoso dello "spesometro" con [Risoluzione 104/E](#) del 28 luglio 2017.

Di cosa si tratta?

Quadro normativo	2
<input type="checkbox"/> La Comunicazione delle operazioni transfrontaliere	2
<input type="checkbox"/> Chi è tenuto a presentare l'esterometro	2
<input type="checkbox"/> Regime sanzionatorio	3
<input type="checkbox"/> La Risoluzione 104/E/2017	4
Modalità operative	4
<input type="checkbox"/> Le ricevute.....	4
<input type="checkbox"/> Il ravvedimento, i passaggi da rispettare.....	6
<input type="checkbox"/> Il ravvedimento, determinazione delle somme dovute.....	6
<input type="checkbox"/> Il ravvedimento, correzione entro 15 giorni	7
<input type="checkbox"/> Il ravvedimento, correzione oltre 15 giorni	9
<input type="checkbox"/> Il versamento delle sanzioni	12

Quadro normativo

La Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

La Comunicazione delle Operazioni transfrontaliere è disciplinata dall'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, inserito dall'articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4) della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).



NOTA BENE - Prevede l'obbligo di trasmettere, entro la fine del mese successivo a quello di emissione, i dati delle fatture emesse verso i **soggetti non residenti e non stabiliti** che non sono già transitate dal Sistema di Interscambio in quanto emesse in formato elettronico (su base volontaria), nonché i dati delle fatture ricevute da soggetti esteri, registrate nei periodi oggetto di comunicazione, con alcune eccezioni che andremo nel seguito ad esplicitare.

Chi è tenuto a presentare l'esterometro

Sono tenuti a presentare l'esterometro, ricorrendone i presupposti:	Non sono tenuti a presentare l'esterometro:
<p>➤ i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</p>	<p>➤ i soggetti meramente identificati nel territorio dello Stato (rappresentante fiscale o caso di identificazione diretta nello Stato).</p>
<p>Sussiste qualche incertezza con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i contribuenti in regime forfettario; ▪ i contribuenti in regime di vantaggio (ex-minimi). 	



OSSERVA - Tali contribuenti, infatti, sono fuori dall'obbligo di fatturazione elettronica (e sono sempre stati esonerati dalla Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, "spesometro"), ma sul punto taluni fanno combaciare i soggetti esonerati da esterometro con i soli soggetti non residenti o stabiliti, facendo così rientrare nell'obbligo anche ex-minimi e forfettari.

Posto che ex-minimi e forfettari sono esonerati dal "colloquio" con il Sistema di Interscambio, appare assai improbabile che siano chiamati a presentare l'esterometro, tuttavia un chiarimento ufficiale sarebbe auspicabile, e tutt'oggi l'Agenzia non si è pronunciata.

Con particolare riferimento alla fattispecie dei contribuenti minimi e forfettari, è bene richiamare ulteriormente il dettato normativo:

Prevede l'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015:

"I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La

trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione."

E' bene pertanto richiamare anche il comma 3:

*"Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. ... **Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ..."***

Fatta questa breve premessa - e rinviando alla "Fiscal Adempimento n. 16 - 2019 - [Esterometro. Casi di compilazione](#)" - per l'analisi puntuale delle fattispecie che comportano la trasmissione telematica della Comunicazione e per l'analisi di casi concreti di compilazione, passiamo ad analizzare l'aspetto legato al regime sanzionatorio.

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio applicabile alla Comunicazione Dati delle Operazioni transfrontaliere è normato dall'articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997:



➤ *"Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".*

Il regime sanzionatorio è pertanto identico a quello a suo tempo vigente in materia di Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), normato dal medesimo articolo, ma al comma 2-bis:



➤ *"Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."*

La Risoluzione 104/E/2017

Per quanto riguarda la possibilità e le modalità di ravvedimento operoso in ambito di "esterometro", si ritiene che possa continuare a rendersi applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

A tal proposito si ricorda che la Risoluzione 104/E/2017, in materia di ravvedimento operoso applicabile ad errori ed omissioni con riferimento alla fattispecie "spesometro" (e LI.PE.) in premessa recita:



➡ "Al riguardo, si osserva che l'esposta **disciplina sanzionatoria** è contenuta nell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed **ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.**"

La *ratio* di questa enunciazione – che non richiama il comma 4-bis poiché tale comma è stato inserito successivamente, con l'introduzione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere – resta pienamente valida, e per tale ragione si ritiene che le indicazioni fornite dalla Risoluzione 104/E possano avere piena valenza anche in ambito di "esterometro".

Modalità operative

Le ricevute

Entriamo dunque nell'operatività, ricordando che il tracciato telematico previsto per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è il medesimo di quello che si utilizzava per lo spesometro, e medesimo è l'impianto logico della trasmissione.

Occorre quindi ricordare, primariamente, che:

- l'invio dei dati deve avvenire esclusivamente in formato XML nel rispetto del tracciato telematico previsto;
- la trasmissione dei dati può essere effettuata solo tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi (o software commerciali che si interfacciano con il Sistema di Interscambio). Non può, invece, essere utilizzato il Desktop Telematico.

Ad avvenuta trasmissione dei dati il Sistema di Interscambio rilascia una ricevuta che evidenzia, alternativamente:

1. l'accoglimento dei dati trasmessi;
2. l'accoglimento dei dati trasmessi con eventuali segnalazioni;
3. lo scarto.

Ipotesi 1: Avvenuto accoglimento. Tutti i dati trasmessi sono stati memorizzati dal Sistema di Interscambio.

Il meccanismo (così come nel caso dello spesometro) vede memorizzato ogni singolo movimento come un dato separato, anche se l'invio avviene cumulativamente.



Ciò comporta, dal punto di vista operativo, che se è stato trasmesso ed acquisito qualche dato che risulti poi errato, occorre **annullare il singolo dato trasmesso in maniera erronea**, e poi procedere alla trasmissione del dato esatto.



OSSERVA - Non esiste, infatti, in ambito estero (così come accadeva con lo spesometro) la possibilità di inviare una "comunicazione correttiva", poiché di fatto non esiste una singola comunicazione, ma l'invio di tanti "righe" (fatture), invii che possono avvenire singolarmente o cumulativamente.

E' bene ricordare, dunque, che ogni informazione inviata va ad sommarsi a quelle precedentemente trasmesse, e non a sostituirsi.

Ipotesi 2: Accoglimento con segnalazioni. Si tratta di un'eventualità assai improbabile, perché le segnalazioni normalmente con lo spesometro pervenivano per l'aver dichiarato operazioni con controparti risultate cessate "alla data", ma quando la controparte è un operatore estero non viene controllata né l'eventuale validità del codice VAT (IVA) indicato, né il fatto che la posizione VAT stessa risulti attiva alla data dell'operazione, in quanto non esiste un interscambio di dati con gli uffici tributari esteri.

I dati sono comunque stati accolti e memorizzati



Laddove si ravvedano delle inesattezze sarà **necessario prima annullare i dati errati e poi procedere all'invio dei dati esatti.**

Ipotesi 3: Scarto. Interviene, generalmente, se il flusso telematico (ovvero il file XML) non è conforme alle specifiche. Infatti, come si è già detto, la "partita IVA" della controparte non viene verificata, e quindi viene meno una delle principali cause di scarto che si riscontravano con lo spesometro, ovvero l'aver indicato una partita IVA inesatta o inesistente in anagrafe tributaria.

Tutti i dati trasmessi sono stati respinti e quindi **non** sono stati memorizzati.



E' possibile inviare una nuova comunicazione entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto stessa, senza sanzioni, prima di annullare i dati errati e poi procedere all'invio dei dati esatti.

Il ravvedimento, i passaggi da rispettare

Vediamo ora come occorre comportarsi laddove ci si avveda di aver omesso di trasmettere dati relativi ad operazioni "esterometro", oppure di averli trasmessi errati.

Nel caso dell'omissione sarà possibile rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, ricordando che:

- i dati omessi dovranno essere effettivamente trasmessi;
- se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario le sanzioni si riducono alla metà;
- il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati originariamente omessi, e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Nel caso di trasmissione di dati errati:

- ⇒ occorre richiederne l'annullamento;
- ⇒ e procedere con la trasmissione di quelli corretti.

Se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario le sanzioni si riducono alla metà;

- il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati corretti, e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Il ravvedimento, determinazione delle somme dovute

Come detto in precedenza, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**.



NOTA BENE - La sanzione è **ridotta alla metà** (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei **15 giorni successivi alla scadenza**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il **divieto di applicazione** dell'istituto del "**cumulo giuridico**", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Quindi, la prima circostanza da verificare, è se la trasmissione dei dati omessi / corretti sia o meno stata effettuata entro i 15 giorni dalla scadenza della trasmissione telematica, scadenza

che, ricordiamo, è mensile (con la sola eccezione dei mesi di gennaio e febbraio 2019 che sono stati prorogati al 30 aprile 2019).

Il calendario delle scadenze, per l'anno 2019 è dunque il seguente (il riferimento mensile è quello detta data in cui la fattura attiva è stata emessa, e la fattura passiva è stata ricevuta):

Gennaio, febbraio e marzo:	30 aprile 2019;
Aprile:	venerdì 31 maggio 2019;
Maggio:	domenica 30 giugno e quindi prorogato a lunedì 1 luglio 2019;
Giugno:	mercoledì 31 luglio;
Luglio:	sabato 31 agosto e quindi prorogato a lunedì 2 settembre 2019;
Agosto:	lunedì 30 settembre 2019;
Settembre:	giovedì 31 ottobre 2019;
Ottobre:	sabato 30 novembre e quindi prorogato a lunedì 2 dicembre 2019;
Novembre:	martedì 31 dicembre 2019;
Dicembre:	venerdì 31 gennaio 2020.

Il ravvedimento, correzione entro 15 giorni

Se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione **per ciascuna fattura**, fissata per norma in euro 2,00 viene ridotta alla metà, **e quindi scende ad 1 euro**.

Parimenti, la sanzione massima – che, attenzione, è prevista con un tetto **trimestrale** anche se la comunicazione ha cadenza mensile – scende da 1.000 a 500 euro.

A questa sanzione minima si applicano poi le riduzioni previste dal ravvedimento operoso, ex articolo 13 D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 che, per il caso in oggetto, prevede:

"La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a-bis) ad un nono del minimo se ... la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.



ESEMPIO

- **Fattura per servizi da fornitore extra UE, ricevuta nel mese di gennaio.** L'operazione doveva essere comunicata con l'esterometro di gennaio, in scadenza il 30 aprile 2019, ma la comunicazione è stata omessa.
 - Il dato viene **trasmesso entro il 15/05/2019 (ovvero entro 15 gg dalla scadenza).**
- La sanzione è pari ad 1 euro, posto che la trasmissione avviene nei 15 giorni, riducibile con ravvedimento operoso.

Per il versamento della sanzione è possibile avvalersi del ravvedimento operoso come segue:

- Se la sanzione viene versata entro 90 giorni, questa sarà ridotta ad 1/9, e quindi l'importo da versarsi sarà pari a 0,11 euro.
- Se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/8, quindi l'importo da versarsi sarà pari ad euro 0,13.
- Se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/7, quindi l'importo da versarsi sarà pari ad euro 0,14.
- E' inoltre possibile ravvedere oltre il termine della seconda dichiarazione successiva ed entro i termini di accertamento con riduzione ad un sesto ed eventualmente fino a notifica di atto impositivo (giovandosi delle riduzioni di 1/6 nel primo caso ed 1/5 nel secondo).

Schematicamente, quindi, il quadro delle sanzioni dovute nel caso di correzione entro 15 giorni (per i casi più comuni, ovvero correzione entro 90 giorni, entro la dichiarazione IVA ed entro la dichiarazione successiva) è:

Esterometro: Sanzione per ciascuna fattura se correzione entro 15 giorni				
Scadenza Originaria	Limite dei 15 gg	Entro 90gg	Entro IVA	Entro IVA succ.
30/04/2019	15/05/2019	29/07/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
31/05/2019	15/06/2019	29/08/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
01/07/2019	16/07/2019	29/09/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857

31/07/2019	15/08/2019	29/10/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
02/09/2019	17/09/2019	01/12/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
30/09/2019	15/10/2019	29/12/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
31/10/2019	15/11/2019	29/01/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
02/12/2019	17/12/2019	01/03/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
31/12/2019	15/01/2020	30/03/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857
31/01/2020	15/02/2020	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857



ATTENZIONE! – Si ribadisce che le somme esposte a titolo di sanzione si riferiscono a CIASCUNA fattura omessa o inviata non correttamente, con correzione intervenuta entro i 15 giorni dal termine originario.

Il ravvedimento, correzione oltre 15 giorni

Nel confermare tutto quanto in premessa, i dati devono essere adattati nel caso in cui la **correzione o l'invio dei dati omessi avvenga dopo i 15 giorni dalla scadenza originaria**, visto che non si rende applicabile la riduzione al 50% delle sanzioni.


ESEMPIO

- **Fattura per servizi da fornitore extra UE, ricevuta nel mese di marzo.** L'operazione doveva essere comunicata con l'esterometro di marzo, in scadenza il 30 aprile 2019, ma la comunicazione è stata omessa.
- Il dato verrà trasmesso nel mese di luglio 2019, quindi decorsi i 15 giorni dalla scadenza originale.

La sanzione è pari a 2 euro, riducibile con ravvedimento operoso.

Per il versamento della sanzione è possibile avvalersi del ravvedimento operoso come segue:

- se la sanzione viene versata entro 90 giorni, questa sarà ridotta ad 1/9, e quindi l'importo da versarsi sarà pari a 0,22 euro;
- se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/8, quindi l'importo da versarsi sarà pari ad euro 0,25;
- se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/7, quindi l'importo da versarsi sarà pari ad euro 0,29;
- è inoltre possibile ravvedere oltre il termine della seconda dichiarazione successiva ed entro i termini di accertamento con riduzione ad un sesto ed eventualmente fino a notifica di atto impositivo (giovandosi delle riduzioni di 1/6 nel primo caso ed 1/5 nel secondo).

Schematicamente, quindi, il quadro delle sanzioni dovute nel caso di correzione oltre 15 giorni (per i casi più comuni, ovvero correzione entro 90 giorni, entro la dichiarazione IVA ed entro la dichiarazione successiva) è:

Esterometro: Sanzione per ciascuna fattura se correzione oltre 15 giorni				
Scadenza Originaria	Limite dei 15 gg	Entro 90gg	Entro IVA	Entro IVA succ.
30/04/2019	15/05/2019	29/07/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
31/05/2019	15/06/2019	29/08/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
01/07/2019	16/07/2019	29/09/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714

31/07/2019	15/08/2019	29/10/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
02/09/2019	17/09/2019	01/12/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
30/09/2019	15/10/2019	29/12/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
31/10/2019	15/11/2019	29/01/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
02/12/2019	17/12/2019	01/03/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
31/12/2019	15/01/2020	30/03/2020	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714
31/01/2020	15/02/2020	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,222222	€ 0,250000	€ 0,285714



ATTENZIONE! – Si ribadisce che le somme esposte a titolo di sanzione si riferiscono a CIASCUNA fattura omessa o inviata non correttamente, con correzione intervenuta oltre i 15 giorni dal termine originario.

Il versamento delle sanzioni

Il versamento delle sanzioni dovrà avvenire con modello F24, sezione erario, codice tributo 8911 (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA), e anno di avvenuta violazione.

Esempio di compilazione modello F24

Comunicazione dati operazioni transfrontaliere mese di marzo 2019, scadenza originaria 30 aprile 2019.

Nr. 60 fatture omesse, che -per esempio - vengono trasmesse in data 8 maggio 2019, quindi **entro** i quindici giorni successivi alla scadenza.

Richiamiamo la tabella, ed ipotizziamo che le sanzioni ravvedute vengano versate entro i 90 giorni, quindi entro il 29 luglio 2019:

30/04/2019	15/05/2019	29/07/2019	30/04/2020	30/04/2021
		Riduzione 1/9	Riduzione 1/8	Riduzione 1/7
	Sanzione euro	€ 0,111111	€ 0,125000	€ 0,142857

Importo da versare: € 0,111111 x 60 fatture = Euro 6,67

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911		2019	6,67	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE	6,67 B	, +/- SALDO (A-B)
			A		6,67